



MINISTERO
DELL'INTERNO



Ministero della Salute

Ministero della Salute

DGSA

0019371-P-08/11/2011

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 08/11/2011

Prot.300/A/8777/11/108/29



101536



96571324

OGGETTO: Potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. Attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 2004, "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC) LORO SEDI
- AI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF) LORO SEDI
- AI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA



L'allargamento dell'Unione Europea a nuovi Stati e l'incremento degli scambi commerciali tra i Paesi comunitari ed extracomunitari ha fatto registrare un sensibile aumento del numero di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada di animali vivi in territorio italiano, sia come luogo di destinazione che di transito.

Le norme e prescrizioni di riferimento sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1/2005 e, per gli aspetti prettamente sanzionatori, nel Decreto legislativo n. 151/2007.

Al fine di contrastare efficacemente le irregolarità inerenti il trasporto di animali vivi, è stato avviato uno studio sulle possibili misure per pianificare mirate attività di controllo verso imprese e veicoli del settore e conseguire risultati significativi sia sul fronte della tutela del benessere animale e dei rischi correlati per la sanità animale e della sicurezza stradale, sia su quello della tutela della correttezza dei rapporti di libera concorrenza tra i Paesi dell'Unione.

A tale scopo è stato stipulato in data 3 ottobre 2011 un Protocollo d'Intesa (**all. 1**) tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

L'intesa mira a coordinare e specializzare l'attività di controllo su strada, attraverso l'effettuazione di servizi congiunti tra la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato e gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) della Direzione Generale della Sanità Animale (DGSA) del Ministero della Salute.

La pianificazione dei servizi sarà realizzata dai competenti Uffici centrali delle indicate Direzioni sulla scorta dell'analisi delle rilevazioni dei flussi di traffico, dei punti di accesso del traffico internazionale, della presenza di porti ed interporti, e terrà conto sia dell'esigenza di presidiare con maggiore efficacia le direttrici della rete stradale nazionale, sulle quali notoriamente si realizzano i maggiori volumi di trasporto di animali vivi, sia delle irregolarità sino ad oggi accertate sul territorio.

Per rendere maggiormente incisiva l'azione sinergica degli Uffici interessati è stato previsto un programma di formazione specifico per il personale destinato ad effettuare tali controlli, che sarà calendarizzato e svolto sia in ambito locale che

presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, con docenti individuati dai firmatari dell'intesa.

1. Modalità di contestazione delle irregolarità riscontrate

1.1 Servizi congiunti Polizia Stradale-UVAC e/o Servizi Veterinari dell'AUSL

Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale, il personale dell'UVAC e/o dei Servizi Veterinari delle AUSL, di norma la Polizia Stradale procederà all'accertamento e alla verbalizzazione delle sole violazioni relative alla disciplina giuridica della circolazione stradale mentre il personale dei predetti Uffici redigerà gli atti concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni al Regolamento (CE) n. 1/2005, utilizzando il verbale di accertamento in conformità all'allegato 5 del decreto legislativo n. 151/2007. In ogni caso le predette autorità dovranno registrare come servizio congiunto gli interventi effettuati indipendentemente dal riscontro o meno di irregolarità. La rendicontazione annuale al Ministero della salute dell'attività ispettiva svolta da parte degli UVAC e dei Servizi Veterinari delle AUSL avviene secondo le modalità previste dal Piano Nazionale Benessere Animale.

Nel caso di violazioni accertate dal personale ispettivo dell'UVAC, ancorché presente personale dell'AUSL, e si tratta di trasporto intracomunitario o extracomunitario, sul verbale deve essere indicato lo Stato, quale destinatario dei proventi, con versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale territorialmente competente (imputazione capo XX capitolo 3500, entrate eventuali e diverse Ministero della Salute), e l'UVAC quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi.

Qualora si verifichi l'eventualità di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed il personale dei Servizi Veterinari delle AUSL, destinataria dei proventi è l'autorità sanitaria individuata in ciascuna Regione mentre se si tratta di trasporto in ambito comunitario o extracomunitario l'UVAC è l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi.

E', invece, sempre l'autorità sanitaria regionale l'organo competente a ricevere gli scritti difensivi e destinataria dei proventi se si tratta di trasporto in ambito nazionale.

Nella sola ipotesi di violazioni commesse utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, per cui si rende necessario applicare le disposizioni del combinato disposto degli articoli 207 C.d.S. e 12, comma 4, del decreto legislativo



n. 151/2007, la redazione degli atti sarà effettuata dal personale della Polizia Stradale, secondo quanto si dirà nel paragrafo 1.2, con l'indicazione del personale dell'UVAC e/o dell'AUSL che ha concorso nell'accertamento.

1.2 Servizi effettuati dalla sola Polizia Stradale

Quando i controlli sono effettuati esclusivamente da operatori in forza ai reparti della Polizia Stradale, questi redigeranno autonomamente il verbale di sanzione amministrativa (Mod.352 Pol.Str.) anche per le violazioni al Regolamento (CE) n. 1/2005 e al relativo decreto sanzionatorio (Decreto Legislativo 151/2007), nonché il verbale di accertamento di cui all'allegato 5 del citato Decreto Legislativo n. 151/07¹, richiamando il contenuto e gli estremi del Mod. 352 nella parte relativa alla "CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI", che diverrà di conseguenza parte integrante dell'allegato 5.

Qualora non dovessero emergere violazioni alla predetta normativa, sarà comunque redatto il citato allegato 5, omettendo in tal caso la compilazione della parte relativa alle contestazioni².

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il verbale di accertamento deve contenere:

- ✓ il destinatario dei proventi, ossia l'autorità sanitaria esplicitamente prevista in ambito regionale³;
- ✓ l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, cioè l'UVAC territorialmente competente, se si tratta di trasporto intracomunitario o extracomunitario, ovvero l'autorità sanitaria individuata in ciascuna regione, se si tratta di trasporto in ambito nazionale.

È opportuno precisare che, così come previsto all'articolo, 5 prf. 5, del già citato Protocollo d'Intesa del 3 ottobre 2011, le pattuglie della Polizia Stradale potranno procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo, di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidano direttamente sulla salute e benessere degli animali, mentre per le contestazioni di irregolarità che implicano una valutazione dello stato di stress/benessere o di salute degli animali dovrà sempre essere richiesto

¹ Ai Compartimenti Polizia Stradale il citato allegato si trasmette in formato .doc per la personalizzazione dello stampato e l'utilizzo attraverso la redazione informatica dell'atto su strada.

² I dati raccolti con l'allegato 5 saranno utilizzati per finalità statistiche e di monitoraggio del fenomeno.

³ Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 151/2007, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal predetto decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C., ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi, salvo diversa determinazione da parte della Regione.



l'intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l'UVAC territorialmente competente.

1.3 Ricovero temporaneo degli animali e fermo amministrativo del veicolo

Qualora, a seguito dell'attività di controllo, si rendesse necessario trasferire gli animali su un altro veicolo ovvero procedere allo sgombero del mezzo con la contestuale sistemazione degli animali fino alla risoluzione del problema riscontrato, sarà necessario ricorrere ai siti individuati dalle Regioni (**all.2**) o ad altre strutture all'uopo individuate dai Servizi Veterinari, le cui attività ricadono sotto il diretto controllo delle AUSL territorialmente competenti. Le stesse strutture potranno essere utilizzate per il ricovero temporaneo degli animali nel caso di esecuzione del fermo amministrativo dell'autoveicolo, sia in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del Decreto legislativo 151/2007, sia per quelle violazioni al Codice della Strada per le quali è previsto il pagamento immediato ai sensi degli articoli 202, comma 2-bis, e 207 C.d.S.

2. Adempimenti sui flussi informativi relativi ai controlli effettuati

Poiché i dati sui controlli effettuati dalla Polizia Stradale confluiranno nella relazione annuale che il Ministero della Salute invia alla Commissione europea nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 27 del Regolamento (CE) n. 1/2005, si rende necessario alimentare i flussi informativi in materia di controlli effettuati dalla Polizia Stradale mediante una specifica rendicontazione periodica. Sul punto si fa riserva di emanare successive disposizioni.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori, la Polizia Stradale, gli UVAC e le AUSL si atterranno alle istruzioni operative impartite dal Ministero della Salute con nota prot. n. 4192 del 05.03.2009 (**all. 3**).

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P.di S.
Servizio Polizia Stradale

Il Direttore del Servizio

Roberto Sgalla

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE

Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della
Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela
della Salute

Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaci
Veterinari

Il Direttore Generale

Gaetana Ferri



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

**IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato**

E

**IL MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari**

**“per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto
internazionale degli animali”**

PREMESSO

che l'allargamento dell'Unione Europea e l'incremento degli scambi commerciali con i paesi comunitari ed extracomunitari hanno determinato l'aumento del numero di imprese e dei relativi veicoli che esercitano l'attività di trasporto su strada di animali vivi in territorio italiano sia come destinazione che come transito;

che le autorità competenti ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), nell'ambito delle rispettive competenze;

che si rende necessario programmare una più mirata attività di controllo sulle imprese di trasporto sia nazionali che comunitarie che effettuano il trasporto di animali vivi affinché sia garantita la legittimità delle operazioni di trasporto internazionale e la correttezza dei rapporti di libera concorrenza;

che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 151 del 25.07.2007 recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, è stata prevista la possibilità di effettuare il fermo amministrativo degli automezzi



immatricolati all'estero ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per consentire la riscossione al momento della contestazione immediata della sanzione amministrativa;

che per uniformare sul territorio nazionale, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l'attività di controllo su strada dei vettori commerciali sopraindicati è indispensabile un'azione sinergica tra la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato e il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale (DGSA), soprattutto attraverso la predisposizione di servizi congiunti;

che è necessario procedere ad una valutazione della distribuzione dei controlli sul territorio, tenuto conto dell'esigenza di presidiare con maggiore efficacia sia le direttrici della rete stradale nazionale sulle quali si realizzano i maggiori volumi di traffico di animali vivi, sia quelle direttrici su cui è più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto di animali;

che occorre aumentare la vigilanza sul fenomeno dell'abusivismo nel trasporto di animali vivi non solo per ragioni di benessere animale ma anche per i rischi connessi alla sanità animale;

che occorre acquisire contributi ed informazioni finalizzati ad un miglioramento del flusso informativo sui controlli effettuati e sulle sanzioni rilevate da parte della Polizia Stradale sia per l'applicazione delle sanzioni accessorie, previste dal summenzionato decreto legislativo n. 151/2007, sia per la rendicontazione annuale dei controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto che il Ministero della Salute invia alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2005;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

Controlli sui veicoli che trasportano animali vivi

1. L'attività di controllo generale normalmente svolta dal Servizio Polizia Stradale che opera sul territorio nell'ambito dei servizi d'istituto, sarà intensificata e coadiuvata dal Ministero della Salute per gli specifici aspetti inerenti il rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, con particolare riguardo ai controlli sui veicoli adibiti al trasporto internazionale di animali vivi.
2. Nelle aree del territorio nazionale a maggior densità di traffico, nonché nelle aree in cui è più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto

internazionale di animali vivi, individuate dai competenti uffici del Ministero della Salute di concerto con il Servizio Polizia Stradale, saranno effettuati controlli congiunti dedicati sui veicoli che trasportano animali. Per tali controlli il Ministero della Salute si avvarrà degli Uffici dell'U.V.A.C. (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) o promuoverà intese con le altre autorità competenti.

Articolo 2

Formazione degli operatori della Polizia Stradale, dei veterinari e del personale tecnico sanitario degli uffici UVAC

1. La DGSA e la Polizia Stradale concordano un programma di formazione specifico per il personale dedicato ai controlli sul trasporto di animali vivi.
2. L'attività di formazione, d'intesa con il Servizio Polizia Stradale, si potrà svolgere sia in ambito locale che presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena.

Articolo 3

Ridefinizione delle aree strategiche del territorio nazionale per i controlli

1. I competenti uffici del Ministero della Salute, ed il Servizio Polizia Stradale effettueranno, a partire dalla data del presente protocollo, una rilevazione sui flussi di traffico e sui relativi punti di accesso del traffico internazionale di veicoli commerciali, allo scopo di individuare le aree in cui è più intenso il traffico di animali vivi, nonché le aree dove è più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto di animali vivi.
2. La rilevazione dovrà tenere conto dell'intensità e della tipologia del traffico commerciale, della vicinanza con il confine di Stato, della presenza di porti ed interporti e della idoneità delle aree ai fini dei controlli.
3. Sulla scorta delle rilevazioni effettuate, verrà definita una comune strategia per l'ottimizzazione dei controlli e per la pianificazione dei servizi congiunti.

Articolo 4

Individuazione delle strutture idonee allo scarico degli animali in situazioni di emergenza

1. Qualora, per motivi di sanità e benessere animale, gli organi accertatori ritengano necessario trasbordare gli animali su un altro veicolo o lo scarico immediato degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino alla risoluzione del problema



riscontato, potranno avvalersi delle strutture indicate in allegato, individuate dalle Regioni quali strutture idonee allo scarico degli animali in situazioni di emergenza o altre strutture all'uopo individuate dai Servizi Veterinari della AUSL territorialmente competente.

2. Le stesse strutture possono essere utilizzate per il ricovero temporaneo degli animali qualora ciò sia necessario per l'attuazione del fermo amministrativo dell'autoveicolo, sia quando previsto dall'articolo 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2007, sia quando previsto dal Codice della Strada. Ai sensi del medesimo articolo, le spese di ricovero degli animali per l'attuazione del fermo amministrativo sono a carico del responsabile della violazione.

Articolo 5 **Modalità di contestazione** **delle irregolarità su trasporti internazionali**

1. Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed i Servizi Veterinari, la Polizia redige il verbale di sanzione amministrativa richiamando il protocollo del verbale di accertamento, di cui all'allegato 5 del decreto legislativo n. 151/2007, che viene redatto dai Servizi Veterinari.
2. Nei casi di controlli effettuati esclusivamente da agenti della Polizia Stradale, questi devono redigere autonomamente il verbale di sanzione amministrativa e il verbale di accertamento di cui all'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 151/07.
3. Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed i servizi locali veterinari e/o nei casi di controlli effettuati esclusivamente da agenti della Polizia Stradale, deve essere indicato sul verbale:
 - ✓ quale destinatario dei proventi: l'autorità sanitaria esplicitamente prevista in ambito regionale;
 - ✓ quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi: PUVAC territorialmente competente.
4. Nei casi di controlli congiunti tra Polizia Stradale e personale ispettivo dell'UVAC, ancorché presente personale AUSL, deve essere indicato sul verbale:
 - ✓ lo Stato, quale destinatario dei proventi, con versamento su c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente (imputazione capo XX capitolo 3500, entrate eventuali e diverse Ministero della Salute);
 - ✓ PUVAC territorialmente competente, quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi.





5. Le pattuglie della Polizia Stradale possono procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo e di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidono direttamente sulla salute e benessere degli animali. Per le contestazioni di irregolarità che implicano la valutazione dello stato di stress/benessere animale o salute degli animali, le pattuglie della Polizia Stradale chiedono sempre l'intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l'UVAC territorialmente competente.

Articolo 6

Consolidamento dei flussi informativi relativi ai controlli effettuati

1. I dati sui controlli effettuati dalla Polizia Stradale devono essere parte integrante della relazione annuale sui controlli effettuati sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento che il Ministero della Salute invia alla Commissione europea nei tempi e nelle modalità stabilite dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1/2005.
2. A tal fine è necessario consolidare i flussi informativi relativi ai controlli effettuati dalla Polizia Stradale sul trasporto di animali vivi mediante una rendicontazione periodica al Ministero della Salute con modalità da concordare direttamente con il Servizio della Polizia Stradale.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori, la Polizia Stradale adempie alle istruzioni operative impartite dal Ministero della Salute con nota prot. n. 4192 del 05.03.2009.

Roma, 19 settembre 2011

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P.di S.

Il Direttore Centrale

Santi Giuffrè

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, dell'
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tu
della salute

Il Capo Dipartimento

Romano Marabelli

Allegato

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLE STRUTTURE IDONEE ALLO SCARICO DEGLI ANIMALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Regione o Provincia Autonoma	Città	Indirizzo	Denominazione e vicinanza assi stradali o porti	Tipo di autorizzazione e Recapiti
<i>Provincia Autonoma di Bolzano</i>	Bressanone (BZ)	Via J. Durst n. 90 (presso macello comunale)	A pochi chilometri dall'uscita autostradale di Bressanone	Solo emergenze
<i>Valle d'Aosta</i>	Aosta	Località Croin Noire	Arena Croix Noire	Solo emergenze
<i>Piemonte</i>	Nichelino (TO)	Via Napoli, 1	Ditta F.A. Trasporti s.a.s. di Filippa Angelo & C	Solo emergenze. Tel. 011 9657595 Fax 011 9657595 Cell. 337 817063
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	Sgonico (TS)	Località Stazione di Prosecco	Fratelli Prioglio S.p.a.	<i>Posto di controllo</i> Tel. +39 040 225202 Fax +39 040 225684
	Gorizia	Stazione Confinaria S. Andrea	S.D.A.G. Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.a.	<i>Posto di controllo</i> Tel.0481/57.04.11 Fax.0481/57.04.80
<i>Umbria</i>	Passaggio di Bettona (PG)	Via Col di Mezzo n.33	Caponi Carlo autotrasporti	<i>Posto di controllo</i> Tel.+39075/9869269 Tel.(notturno) +39 075/9869268 Fax.075/98.69.943
<i>Abruzzo</i>	Onna (AQ)	Via SS 17	Campo Boario. Presso la sede dell'Associazione Regionale Allevatori d' Abruzzo	
<i>Veneto</i>	Villafranca Padovana (PD)	Via Sacco, 25	Ditta " Tenuta Paolo SRL "	<i>Posto di controllo</i> Tel. e Fax +39 049 769555
	Tombolo (PD)	Via S. Antonio n. 91	Ditta "Zooveneta SRL"	<i>Posto di controllo</i> Tel. +39 049 5969788/838 Fax +39 049 5968193
	Fanzolo di Veduggio (TV)	Via S. Antonio n. 36	Ditta " Comit Europa SRL."	<i>Posto di controllo</i> Tel. +39 0423 487208 Fax +39 0423 477264

Regione o Provincia Autonoma	Città	Indirizzo	Denominazione e vicinanza assi stradali o porti	Tipo di autorizzazione e Recapiti
<i>Puglia</i>	Bitritto (BA)	S.p. Bitritto-Loseto, Km 0,750	Ditta "Fratelli Siciliani di Siciliani Francesco"	<i>Posto di controllo</i> Tel. +39
	Ruvo di Puglia		Ditta "Maselli carni per te"	Stalle di sosta degli impianti di macellazione
	Palo del Colle (BA)		Ditta " Siciliani Spa"	Stalle di sosta degli impianti di macellazione
	Foggia		Ditta " F.lli Mescia "	Stalle di sosta degli impianti di macellazione
	Foggia	Località Melfignana	Azienda zootecnica Izzi Pasquale	Solo per animali da vita
<i>Sardegna</i>	Macomer (NU)		Mostra zootecnica. Pochi km da asse viario importante	Stalla adibita allo scarico per emergenze






36860627



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Fax 06 807 92 52

ALL' AGENZIA DELLE DOGANE
Fax 06 50244100

**AL COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE**
Fax 06 59947209

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fax 06 4873362

**AI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME**
SEDE

UFFICIO VIII - DGSAFV
SEDE

**AGLI UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC)**
SEDE

**AI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI
(PIF)**
SEDE

E, p.c.

PROF. LEONARDO NANNI COSTA
Università di Bologna
Fax 0522 290 523

O g g e t t o: Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto –
Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori

L'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto prevede la *comunicazione*, alle autorità competenti interessate, delle irregolarità riscontrate alle disposizioni del regolamento corredate di tutte le informazioni necessarie ed i documenti pertinenti.

Mediante tale comunicazione si rende così possibile l'attuazione degli adempimenti previsti sia dal regolamento in essere (art. 26) che dal relativo decreto sanzionatorio (art. 9 del d. lgs. 151/2007) riguardante, rispettivamente, i provvedimenti idonei ad evitare il ripetersi delle irregolarità riscontrate nonché l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Tali comunicazioni, inoltre, sono necessarie per l'elaborazione dell'analisi delle principali irregolarità riscontrate sulla protezione degli animali durante il trasporto e del conseguente piano di azione, a corredo della relazione annuale che questo Ministero deve inviare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 27, prf. 2 del regolamento 1/2005.

Con nota prot. 24495/A del 4 luglio 2002, questa Direzione Generale aveva fornito chiarimenti circa le modalità da adottare per la comunicazione delle infrazioni riscontrate per le violazioni dell'ormai abrogato decreto legislativo 532/92 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto, sia durante gli scambi di animali vivi che durante le importazioni/esportazioni nonché durante i trasporti effettuati in ambito nazionale.

Visto che il regolamento (CE) n. 1/2005, all'art. 24, prevede la costituzione di "**punti di contatto**" (nome del referente, e-mail, numeri di telefono e fax), quali riferimenti istituzionali per ogni Stato membro della UE, *al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti riguardo agli eventuali problemi sul trasporto animale che necessitano di una mutua collaborazione*, si rende pertanto necessario rivedere le modalità di comunicazione delle infrazioni riscontrate finora adottate, per rendere più rapida ed efficace l'informativa per tutte le autorità competenti coinvolte nell'attuazione delle disposizioni impartite dall'art. 26 del regolamento in essere.

La lista di tali punti di contatto non è di pubblico dominio e quindi viene aggiornata ed inviata periodicamente a tutti gli Stati membri direttamente dalla Commissione europea. Nel caso specifico dell'Italia, sarà cura dello scrivente ufficio inviare periodicamente tale lista a tutti gli UVAC e PIF nonché a tutti gli altri uffici interessati.

In caso di accertamento di infrazioni durante gli **scambi** di animali vivi, gli organi accertatori, di cui all'art. 13 della legge 689/81, devono informare sollecitamente l'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) competente per territorio, mediante copia del modello di accertamento, di cui all'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2007 n. 151 e, ove possibile, di copia della documentazione di trasporto degli animali.

L'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.), provvede a comunicare l'infrazione riscontrata (via e-mail o fax), corredata della pertinente documentazione, al punto di contatto dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e/o al mezzo di trasporto e/o il certificato di idoneità del conducente, a seconda dell'infrazione riscontrata ed al punto di contatto dello Stato membro da cui ha avuto origine il viaggio. Inoltre, il medesimo Ufficio invia, per conoscenza, tale informativa (via e-mail o fax) allo scrivente Ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario (g.losacco@sanita.it; fax 06 59946046).

Per facilitare tale adempimento e per uniformarne le modalità, si allega uno *schema di "comunicazione informativa" in lingua inglese per i punti di contatto europei*, ricavato mediante opportuna modifica del preesistente schema allegato alla nota del 4 luglio 2002, che può pertanto essere utilizzato da parte degli UVAC.

Se nel corso di scambi di animali vivi la violazione è stata accertata a carico di trasportatori o conducenti autorizzati in Italia o con mezzi aventi certificato di omologazione rilasciato in Italia, l'UVAC deve dare comunicazione documentata (via e-mail o fax) dell'avvenuta infrazione al punto di contatto italiano (Dav-trasporti@sanita.it ; fax 06 59946706). Sarà poi quest'ultimo che darà comunicazione dell'avvenuta infrazione ai Servizi veterinari della AUSL che hanno rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di idoneità del conducente oppure il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in relazione al tipo di violazione accertata.

Se il trasporto in questione non ha avuto origine in Italia, l'UVAC deve informare anche il Paese comunitario di origine del viaggio.

In caso di accertamento di infrazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto nel corso di **importazioni/esportazioni**, i soggetti accertatori devono darne comunicazione documentata (via e-mail o fax) allo scrivente Ufficio VI di questa Direzione Generale (g.losacco@sanita.it; fax 06 59946046).

Per quanto riguarda invece gli accertamenti di infrazioni riscontrati durante i trasporti di animali vivi in **ambito nazionale**, i soggetti accertatori comunicano l'accertamento effettuato, corredato della pertinente documentazione, al Servizio Veterinario della AUSL che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di idoneità del conducente oppure il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in relazione al tipo di violazione accertata e, per conoscenza, allo scrivente Ufficio VI di questa Direzione Generale (g.losacco@sanita.it; fax 06 59946046).

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente oppure del certificato di omologazione del mezzo di trasporto è avvenuto da parte di autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea, la comunicazione dell'avvenuta infrazione deve essere fatta (via e-mail o fax) al punto di contatto italiano (Dav-trasporti@sanita.it ; fax 06 59946706) che a sua volta darà pronta comunicazione al punto di contatto dello Stato membro coinvolto.

E' inoltre opportuno ricordare che in caso di applicazione di sanzioni accessorie da parte dei Servizi Veterinari delle AUSL, questi devono darne immediata comunicazione (via e-mail o fax) al punto di contatto italiano (Dav-trasporti@sanita.it ; fax 06 59946706) che potrà così provvedere ad informare tutti i punti di contatto dell'Unione europea, così come previsto all'art. 26, prf. 7 del regolamento (CE) n. 1/2005 nonché, tutti gli organi accertatori per la necessaria vigilanza sull'effettiva applicazione delle sanzioni accessorie stesse.

Si rappresenta, infine, che in ogni caso di controlli congiunti con i corpi di Polizia, i Servizi Veterinari delle AUSL qualora non accertano direttamente l'infrazione devono ottenere copia dell'avvenuto accertamento, con tutta la documentazione pertinente, necessaria al computo dei dati complessivi dell'attività di controllo svolta sulla protezione degli animali durante il trasporto, che viene trasmessa annualmente, per il tramite della Regione, a questa Direzione Generale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Fe.



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

U.V.A.C.....

CONTACT POINT
(Paese di partenza del trasporto)

CONTACT POINT
(Paese che ha rilasciato l'autorizzazione)

e p.c

MINISTRY OF LABOUR, HEALTH AND
SOCIAL AFFAIRS
General Directorate of Animal Health and
Veterinary Drug – Animal Welfare Unit
Via G. Ribotta, 5
00144 - ROME

O g g e t t o: Regulation (EC) No. 1/2005 - Protection of animals during transport.
Infringement found in the course of transport of [specie animale]
from [Paese di partenza del trasporto] to [Paese di destinazione].

The Italian Authority has established an infringement of Regulation (EC) No. 1/2005 during transport of [specie animale] from [Paese di partenza del trasporto] to [Paese di destinazione].

In accordance to what specified in the by existing EU legislation, the following measures have been adopted:

- [Breve descrizione delle irregolarità riscontrate, delle sanzioni elevate e delle misure adottate].
- administrative sanctions : Yes/No
- referred to the judicial Authority : Yes/No.

Enclosed is a copy of the assessment form and the documentation accompanying the animals produced by the driver/transporter [se disponibile]

In accordance with procedures in article 26 of Regulation (EC) No. 1/2005, in case of violation, the following Authorities shall be notified: the competent authorities of the Member State of departure and the Member State which issued the authorization to the carrier or the certificate of approval of the means of transport or the certificate of competence of the driver; the above specified, is necessary in order to ensure compliance with existing legislation.

THE OFFICE DIRECTOR